



Altilia  
Rogliano



Mangone



Belsito



Santo Stefano di

## CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

Comune di Belsito (CS) - Piazza Municipio,13 - 87030 - Tel. 0984/983959 - Fax 0984/983995 –  
comune.belsito@libero.it - pec: tecnico.belsito@asmepec.it

### BANDO DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI NELL'ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO, NONCHE' TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RSU IN DISCARICA. CIG: 80954955CF CUP: C79E19000350004

#### **STAZIONE APPALTANTE**

C.U.C. Comuni Associati Belsito (capofila), Mangone, Santo Stefano di Rogliano –Altilia

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Guerino Vizza, Responsabile Ufficio Tecnico – tel. 0984969141 – Fax 0894969363

#### **DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

C.U.C. Comuni Associati Belsito (capofila), Mangone, Santo Stefano di Rogliano –Altilia  
Tel. 0984983959 - Fax 0984983995

CENTRALE DI COMMITENZA PER CONTO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO

email: comune.belsito@libero.it - pec: **tecnico.belsito@asmepec.it**

indirizzo internet: (URL) <http://belsito.asmenet.it>

Indirizzo piattaforma CUC: <https://cucsavuto.traspare.com>

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA		
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO – provincia di Cosenza		
Indirizzo postale: Via Del Merone,1		
Città: S. STEFANO ROGLIANO	Codice postale: 87056	Paese: ITALIA
Punti di contatto: RUP Ing. Guerino Vizza	Telefono: (+39) 0984969141	
Posta elettronica: <a href="mailto:santostefanodir@libero.it">santostefanodir@libero.it</a>	Telefax: (+39) 0984969363	
Pec: <a href="mailto:ufficiotecnico.comune.santostefanorogliano@asmepec.it">ufficiotecnico.comune.santostefanorogliano@asmepec.it</a>	Codice Fiscale: 80006340782	
Sito internet/Albo: <a href="http://www.comune.santostefanodirogliano.it">www.comune.santostefanodirogliano.it</a>		
<b>Amministrazione aggiudicatrice (URL): CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b> COMUNE S.STEFANO DI ROGLIANO		

## 1. PREMESSA

Con Delibera di Giunta n. 34 del 20/06/2019 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani, igiene urbana e servizi complementari nell’abitato del comune di Santo Stefano di Rogliano, nonché trasporto e conferimento dei RSU in discarica **(CATEGORIAN. 16)**.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è **L’INTERO TERRITORIO COMUNALE.**

Il **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing Guerino Vizza.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 ed art. 68 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- 2) BANDO DI GARA;
- 3) DISCIPLINARE;
- 4) DUVRI;
- 5) DGUE;
- 6) CAPITOLATO TECNICO
- 7) DOMANDA DI AMMISSIONE

8) MODELLO OFFERTA

9) MODELLO PRESA VISIONE

10) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://albo.bitsrl.com/viewrisalbo1.php?comune=Santo%20Stefano%20di%20Rogliano&tipo=bandi&istat=078134> e sul sito della CUC Savuto <https://cucsavuto.traspare.com>;

11) La documentazione di gara è disponibile, altresì, presso l'Ufficio Tecnico di questa Amministrazione e potrà essere visionata, previo appuntamento, nei giorni feriali dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da un soggetto delegato.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: [ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it), [tecnicoi.belsito@asmepec.it](mailto:tecnicoi.belsito@asmepec.it) entro non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo:

[ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it)

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

all'indirizzo: [ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/POSTA ELETTRONICA o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 2.4 - OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un servizio indivisibile.

TABELLA N. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

n.	Descrizione Servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo %
1	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e di materiali a valorizzazione specifica (organico, indumenti, carta, cartone, plastica, sfalci verdi, vetro, barattoli/lattine in banda stagnata/alluminio ed altri materiali valorizzabili e riciclabili) mediante sistema domiciliare (porta a porta), loro trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento;		P	25%
3	Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali del territorio di Santo Stefano di Rogliano;		P	25%
4	Raccolta differenziata presso appositi siti individuati dal Committente, trasporto e conferimento a impianto di recupero di rifiuti di origine domestica (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.07.1984) quali: batterie, farmaci, T e/o F ecc., provenienti dalle utenze domestiche del territorio di Santo Stefano di Rogliano;		P	10%
5	Raccolta differenziata, trasporto al recupero e/o smaltimento di: RAEE, rifiuti cimiteriali di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 84 del D. Lgs 152/2006 ed altri rifiuti urbani di natura pericolosa;		P	10%
8	Trasporto dei rifiuti negli impianti di trattamento e/o smaltimento		S	15%
<b>IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (n°2 anni)</b>				<b>238.721,60</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 5.000. Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato confondi propri dell'Amministrazione Comunale.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per la rilevazione anno 2019 ed in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare per n° 2 annualità.

### 3. DURATA DELL'APPALTO

#### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di mesi ventiquattro consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È VIETATO** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È VIETATO** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È VIETATO** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La stipulazione del contratto è **subordinata** all'acquisizione dell'informazione antimafia ex D.P.R. 252/98 e ss. mm. ii. La sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima delle informazioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; E' fatto obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**a) Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00 iva esclusa; tale requisito è richiesto attesa la specificità del servizio richiesto e dell'oggettiva complessità dell'attività oggetto del presente bando in relazione alle varie tipologie di utenti presenti sul territorio e dalle varie tipologie di rifiuti da trattare (art. 83, comma 5, del Codice);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali **mediante i bilanci** approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante **il Modello Unico o la Dichiarazione IVA**;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**b) Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00 i.e.

Il settore di attività è quello oggetto del presente bando.

Tale requisito è richiesto attesa la specificità del servizio richiesto e dell'oggettiva complessità dell'attività oggetto del presente bando in relazione alle varie tipologie di utenti presenti sul territorio e dalle varie tipologie di rifiuti da trattare (art. 83, comma 5 del Codice).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione fornita dall'operatore.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**c) RISPETTO**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei **rapporti tra attività e passività** di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2019 e 2018.

A tal fine l'operatore economico concorrente dovrà esibire idonea documentazione da cui si evinca l'utile d'esercizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante esibire idonea documentazione da cui si evinca l'utile d'esercizio.

**d) POSSESSO**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della **copertura assicurativa** contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a due volte l'importo a base di gara.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto del presente bando di importo minimo pari a € 300.000,00 per ogni esercizio.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

**b) TECNICI O ORGANISMI TECNICI** che facciano parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con l'elenco delle qualifiche presenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione dei contratti di lavoro e/o collaborazione.

**c) POSSESSO DI UNA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE** riferito alla qualità ed organizzazione aziendale, ambiente e sicurezza

La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione di **un certificato** di conformità del sistema di gestione riferito alle norme UNI EN ISO 9001:2015, EMAS o ISO 14001:2004 e OHAS 18001:2007.

Tali documenti dovranno essere rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

**e) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento possedute in base al servizio richiesto.**

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dell'elenco dei cespiti ammortizzabili.

#### **6.4 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. In caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice mentre la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Il requisito relativo all'iscrizione **di cui al punto 6.1** deve essere posseduto da tutti gli operatori economici concorrenti.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 6.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto **6.2lett. c)** deve essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto **6.2lett. d)** deve essere soddisfatto dalla mandataria

Per gli ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti da tutti gli operatori economici concorrenti.

## **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Tutti i requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici concorrenti alla procedura di gara

**I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA/TECNICA E PROFESSIONALE** nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e di quelli previsti al punto .6.3 lett. c)

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del

medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a *2% del prezzo base dell'appalto* ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso ufficio postale o bancario;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180giornidal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo su tutta l'area comunale è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del giorno precedente.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **12. ALTRE COMUNICAZIONI**

### **OGNI OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE:**

- Di aver esaminato il capitolato tecnico posto a base di gara, in bando di gara, il disciplinare con i relativi modelli, lo schema di contratto e di accettarne integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto ( art. 1341 c.c. );
- Di aver effettuato apposito sopralluogo e preso visione completa del servizio da effettuare sull'intero territorio comunale;
- Di avere piena e perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolare che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio indicato in oggetto e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

**Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 le offerte tecniche saranno ritenute valide se ciascun concorrente avrà ottenuto almeno il 50% del punteggio tecnico premiale di cui al capo 36.1 e 36.2 del capitolato tecnico posto a base di gara.**

**L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE POTRÀ NON AGGIUDICARE LA GARA DE QUA OPPURE RECEDERE ANTICIPATAMENTE DAL CONTRATTO, SENZA CHE**

**L'AGGIUDICATARIO POSSA RIVENDICARE ALCUN COMPENSO OVVERO RISARCIMENTO SE NON PER LA QUOTA PARTE DI SERVIZIO GIÀ ESPLETATO, ALLORQUANDO L'ATO RIFIUTI COMPETENTE TERRITORIALMENTE INDIVIDUI, AI SENSI DEL CAPO III, PARTE IV, DEL D.LGS. 152/2006 e s.m.i., IL GESTORE UNICO PER IL SUBENTRO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.**

**13. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei C.C.N.L di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

**Si precisa che prima della firma del contratto l'aggiudicatario dovrà, materialmente, disporre di quanto previsto dall'art. 15 del capitolato tecnico posto a base di gara; il mancato adempimento della summenzionata prescrizione determinerà lo scorrimento della graduatoria finale della procedura di aggiudicazione.**

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione dell'informazione antimafia ex D.P.R. 252/98 e ss. mm. ii.

La sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima delle informazioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

E' fatto obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente.

**14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**AVVERTENZA:** *Saranno escluse dalla presente procedura di gara le Ditte nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti, accertati anche e solamente in sede amministrativa, di rescissione o risoluzione di precedente rapporto contrattuale con l'Amministrazione appaltante (Sentenza Consiglio di Stato IV sez. n. 1435 del 31/03/2005).*

**Il presente avviso, è pubblicato per diciotto giorni:** sulla piattaforma della CUC <https://cucsavuto.traspare.com>.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Ufficio Lavori Pubblici – tel. 0984969141

e-mail: santostefanodir@libero.it,

Belsito, 15/05/2020

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
F/to Ing. Carlo Consoli